



Regolamento interno del Cammino sinodale

adottato con delibera dell'Assemblea sinodale del Cammino sinodale
il 31 gennaio 2020

I. ASSEMBLEA SINODALE

§ 1 Compito dell'Assemblea sinodale

Gli organi del Cammino sinodale sono vincolati alle delibere dell'Assemblea sinodale (cfr. art. 3, secondo comma dello Statuto del Cammino sinodale).

§ 2 Convocazione e luogo dell'Assemblea sinodale

(1) La Presidenza del Cammino sinodale convoca per iscritto alle sedute dell'Assemblea sinodale con un preavviso di quattro settimane:

- a. i membri dell'Assemblea sinodale (cfr. art. 3, primo comma dello Statuto),
- b. osservatrici, osservatori e ospiti dell'Assemblea sinodale (cfr. art. 4, commi da 1 a 3 dello Statuto),
- c. i membri dei Fori sinodali che non siano contemporaneamente membri dell'Assemblea sinodale nei casi in cui si debba trattare una proposta presentata dal loro Foro sinodale (cfr. art. 8, quinto comma dello Statuto),
- d. le Guide spirituali maschile e femminile del Cammino sinodale (cfr. art. 5 dello Statuto),
- e. i segretari del Cammino sinodale (cfr. art. 9, secondo comma dello Statuto).

Alla convocazione sarà accluso l'ordine del giorno predisposto dalla Presidenza sinodale allargata (cfr. art. 7, quarto comma dello Statuto).

Al contempo saranno convocati rappresentanti dei media (cfr. art. 4, quinto comma dello Statuto).

(2) L'Assemblea sinodale si riunisce a Francoforte sul Meno.

§ 3 Presidenza delle sedute dell'Assemblea sinodale

- (1) All'inizio delle sue sedute l'Assemblea sinodale decide l'ordine del giorno.
- (2) I Presidenti del Cammino sinodale presiedono l'Assemblea sinodale (cfr. art. 6, secondo comma dello Statuto). Essi aprono e chiudono le sedute.
- (3) La Presidenza sinodale stabilisce la presidenza della seduta. Quest'ultima deve avere una composizione paritaria per genere.
- (4) Alla presidenza della seduta competono in particolare:
 - a. la votazione sull'ordine del giorno all'inizio della seduta dell'Assemblea sinodale,
 - b. la verifica del quorum all'inizio di una seduta dell'Assemblea sinodale (§ 6, primo comma del Regolamento interno),
 - c. l'apertura delle consultazioni e la votazione su ogni singolo punto dell'ordine del giorno,
 - d. la concessione e la revoca del diritto di parola in considerazione del tempo a disposizione per le consultazioni (cfr. art. 4, quarto comma dello Statuto).
- (5) La presidenza della seduta deve provvedere affinché che le Guide spirituali abbiano sufficienti possibilità di fornire impulsi spirituali e offrire una riflessione spirituale sul lavoro dell'Assemblea sinodale (cfr. art. 5 dello Statuto).
- (6) La presidenza della seduta dà alle osservatrici, agli osservatori e agli ospiti la possibilità di prendere la parola e rivolgersi all'Assemblea sinodale.

§ 4 Consultazioni in seno all'Assemblea sinodale

- (1) Ai membri dell'Assemblea sinodale è di norma concesso il diritto di parola nell'ordine in cui sono state presentate per iscritto le richieste di intervento. Queste ultime potranno essere assortite in base a parole chiave. Allo stesso modo è concesso il diritto di parola ai membri dei Fori sinodali che non sono membri dell'Assemblea sinodale nelle consultazioni su proposte presentate dal loro Foro (cfr. art. 8, quinto comma dello Statuto).
- (2) Con il consenso dell'oratore o dell'oratrice si possono ammettere domande durante l'intervento. Ai Presidenti del Cammino sinodale e, nelle consultazioni su una proposta presentata da un Foro sinodale, ai rispettivi presidenti dei Fori sinodali interessati sarà concessa la parola a prescindere dall'ordine degli interventi stabilito.
- (3) Nelle consultazioni dell'Assemblea sinodale il tempo di parola è di norma di tre minuti. La presidenza della seduta o, su specifica richiesta, l'Assemblea sinodale hanno la facoltà di modificare la limitazione del tempo di parola.
- (4) Una mozione d'ordine segnalata alla presidenza della seduta mediante doppia alzata di mano interrompe la sequenza degli interventi. La mozione deve essere trattata immediatamente. Al termine della trattazione, le consultazioni riprendono tenendo conto della sequenza stabilita per gli interventi.
 - a. Le mozioni d'ordine dovranno riguardare esclusivamente l'andamento delle consultazioni durante le quali vengono presentate.

- b. La mozione d'ordine si intende accolta se non vengono mosse obiezioni. In caso di obiezione si procederà immediatamente al voto dopo aver ascoltato un intervento contrario.
- c. Se l'Assemblea sinodale ha deciso di concludere la consultazione, su richiesta, prima della votazione nel merito dovrà essere concesso diritto di parola a quei membri dell'Assemblea sinodale che hanno presentato una mozione di emendamento e che non sono stati ancora sentiti sulla stessa, laddove sia stata presentata una mozione di rigetto dell'emendamento.

§ 5 Mozioni all'Assemblea sinodale

- (1) Le mozioni di emendamento relative alle proposte presentate dai Fori sinodali oppure dalla Presidenza sinodale ovvero le mozioni d'ordine attinenti all'oggetto della consultazione si possono presentare solo entro la conclusione della consultazione in seconda e, se del caso, in terza lettura.
- (2) Le mozioni devono essere presentate per iscritto, motivate e contenere proposte di formulazione. Il primo periodo non si applica alle mozioni d'ordine.
- (3) Si considerano mozioni d'ordine solo ed esclusivamente
 - a. le mozioni di modifica dell'ordine del giorno,
 - b. le mozioni di chiusura delle consultazioni e di votazione immediata,
 - c. le mozioni di chiusura della lista degli interventi,
 - d. le mozioni di ripresentazione di un tema e di un'ulteriore lettura all'Assemblea sinodale successiva,
 - e. le mozioni di sospensione della seduta,
 - f. le mozioni di passaggio al punto successivo dell'ordine del giorno,
 - g. le mozioni di rinvio della votazione,
 - h. le mozioni di svolgimento di una terza lettura,
 - i. le mozioni di accertamento del mancato raggiungimento del quorum,
 - j. le mozioni di interpretazione del Regolamento interno,
 - k. le mozioni di non trattazione,
 - l. le mozioni di votazione separata dei membri femminili presenti e
 - m. le mozioni di votazione nominale su mozioni nel merito.
- (4) Solo i membri dell'Assemblea sinodale hanno il diritto di presentare mozioni.

§ 6 Votazioni e deliberazioni da parte dell'Assemblea sinodale

- (1) All'inizio di ogni riunione la presidenza della seduta accerta il raggiungimento del quorum. L'Assemblea sinodale si considera validamente costituita fino a che la mancanza del quorum non sia stata espressamente accertata su mozione.

- (2) Laddove le disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento interno non prevedano altrimenti, l'Assemblea sinodale voterà e delibererà con la maggioranza semplice dei membri dell'Assemblea sinodale presenti.
- (3) Se, in conformità con il § 5, terzo comma, lettera I, viene presentata una mozione per la votazione separata dei membri femminili presenti all'Assemblea sinodale, ai fini della deliberazione occorre la maggioranza dei membri femminili presenti all'Assemblea sinodale richiesta per la specifica delibera.
- (4) Con riferimento a un'eventuale terza lettura di una proposta si applicano per analogia le disposizioni relative alla seconda lettura di cui all'articolo 10, quarto comma dello Statuto.
- (5) Per ogni proposta che dovrà essere trattata dall'Assemblea sinodale, la Presidenza sinodale può istituire una commissione di valutazione delle mozioni composta da un minimo di tre e un massimo di cinque membri. Questa esamina quegli emendamenti alla proposta che sono da deliberarsi prima di mettere ai voti una mozione e ha facoltà di emettere raccomandazioni di delibera.
- (6) Su richiesta, la votazione delle mozioni nel merito può svolgersi per appello nominale, salva un'eventuale richiesta di voto segreto (art. 11, quarto comma, secondo periodo dello Statuto).
- (7) In caso di ambiguità del risultato della votazione, la stessa verrà ripetuta.

II. PRESIDENZA SINODALE

§ 7 Compiti della Presidenza sinodale

- (1) La Presidenza sinodale, insieme alla Presidenza sinodale allargata, ha il compito di assicurare un'ordinata preparazione e svolgimento delle sedute dell'Assemblea sinodale. È chiamata a svolgere tutte le funzioni che ai sensi dello Statuto e del Regolamento interno del Cammino sinodale non sono da attribuire ad altri organi del Cammino sinodale. I Presidenti parlano a nome del Cammino sinodale.
- (2) La Presidenza sinodale fissa le date delle sedute dell'Assemblea sinodale e, salvo il § 2, secondo comma del presente Regolamento, il luogo della seduta, e propone l'ordine del giorno alla Presidenza sinodale allargata. Decide dello svolgimento di una diretta streaming durante le sedute dell'Assemblea sinodale, fermo restando la tutela dei diritti della personalità.
- (3) Nell'ambito delle attività successive alle sedute dell'Assemblea sinodale, la Presidenza sinodale dovrà adoperarsi particolarmente per lo sviluppo del Cammino sinodale e assicurarne il posizionamento nell'ambito dell'opera missionaria della Chiesa (evangelizzazione). Sono ivi inclusi l'accompagnamento di eventi (inter)diocesani e un'adeguata comunicazione con la Sede Apostolica.
- (4) In caso di ambiguità sull'interpretazione di una disposizione del Regolamento interno,
 - a. tra le sedute dell'Assemblea sinodale decide la Presidenza sinodale laddove la questione riguardi la trattazione di un Foro sinodale, d'intesa con i suoi due presidenti, e previa consultazione della commissione interpretativa in merito alle modalità di procedere. La decisione deve essere comunicata all'Assemblea sinodale.

b. nel corso delle sedute dell'Assemblea sinodale a decidere dell'interpretazione è l'Assemblea stessa, previa consultazione della commissione interpretativa.

La commissione interpretativa, composta da tre membri eletti dall'Assemblea sinodale per la durata del Cammino sinodale, esamina il punto controverso ed emette una raccomandazione di decisione destinata alla Presidenza ovvero all'Assemblea sinodale.

- (5) La Presidenza sinodale predispone una lista per la composizione nominativa di ciascun Foro sinodale (cfr. art. 8, terzo comma dello Statuto). In tale sede, riserva cinque posti a membri dell'Assemblea sinodale che sono da questa eletti per l'inserimento nella lista, la quale viene infine votata nel suo insieme (*in cumulo*). Possono segnalare il loro interesse quei membri dell'Assemblea sinodale che non sono ancora previsti per nessun Foro sinodale.
- (6) Tre anni dopo l'ultima seduta dell'Assemblea sinodale, la Presidenza sinodale convocherà una nuova riunione onde valutare l'attuazione dei risultati del Cammino sinodale (cfr. art. 13 dello Statuto).

§ 8 Sedute della Presidenza sinodale

- (1) Le sedute della Presidenza sinodale sono convocate e presiedute dai Presidenti con un preavviso di due settimane e indicazione di una proposta di ordine del giorno. La Presidenza sinodale si riunisce almeno due volte all'anno, principalmente dopo le sedute dell'Assemblea sinodale.
- (2) Il quorum è raggiunto se sono presenti almeno tre membri.

III. PRESIDENZA SINODALE ALLARGATA

§ 9 Compiti della Presidenza sinodale allargata

La Presidenza sinodale allargata deve assicurare che le mozioni di emendamento ricevute per iscritto siano esaminate prima della seconda e, se del caso, della terza lettura di una proposta presentata da un Foro sinodale nell'Assemblea sinodale.

§ 10 Presidenza e convocazione della Presidenza sinodale allargata

- (1) I Presidenti presiedono la Presidenza sinodale allargata.
- (2) Le sedute della Presidenza sinodale allargata sono convocate e presiedute dai Presidenti del Cammino sinodale con un preavviso di due settimane e indicazione di una proposta di ordine del giorno.
- (3) La Presidenza sinodale allargata si riunisce almeno due volte all'anno prima dell'inizio dell'Assemblea sinodale, laddove le date delle sedute sono stabilite in funzione delle scadenze per l'invio dei documenti.

(4) Il quorum è raggiunto se sono presenti almeno sette membri.

IV. FORI SINODALI

§ 11 Presidenza dei Fori sinodali

- (1) Per l'elezione dei due presidenti (cfr. art. 8, quarto comma dello Statuto) è richiesta la maggioranza semplice dei membri presenti del rispettivo Foro sinodale.
- (2) Le sedute del Foro sinodale sono presiedute dai presidenti. Essi possono delegare la moderazione a un'altra persona. I presidenti convocano i membri alle sedute del Foro sinodale per iscritto con un preavviso di due settimane e indicazione di una proposta di ordine del giorno.
- (3) Le sedute dei Fori sinodali non sono pubbliche.

§ 12 Compiti dei Fori sinodali

- (1) I rispettivi presidenti dei Fori sinodali trasmettono le proposte per l'Assemblea sinodale alla Segreteria del Cammino sinodale per iscritto ed entro sei settimane (per la prima lettura) oppure dieci settimane (per ogni successiva lettura) prima dell'Assemblea sinodale.
- (2) Nell'Assemblea sinodale i presidenti dei Fori sinodali ovvero i membri dei Fori sinodali da essi delegati introducono le consultazioni sulla proposta presentata. L'esposizione dovrà riferire degli esiti della votazione interna al Foro sinodale sulla proposta e dell'integrazione delle mozioni di emendamento dopo la prima e, se del caso, la seconda lettura.

§ 13 Deliberazioni da parte dei Fori sinodali

Le proposte da presentare all'Assemblea sinodale richiedono la maggioranza assoluta dei membri del Foro sinodale.

V. DISPOSIZIONI GENERALI

§ 14 Invio dei documenti

- (1) I documenti per le sedute dell'Assemblea sinodale sono inviati in forma digitale oppure, se espressamente richiesto, a mezzo postale. A ciò provvede la Segreteria del Cammino sinodale.
- (2) La convocazione, la bozza dell'ordine del giorno dell'Assemblea sinodale e le proposte che non vengono presentate da un Foro sinodale devono essere inviate al più tardi entro quattro settimane prima dell'Assemblea sinodale.
- (3) L'ordine del giorno e le proposte per l'Assemblea sinodale presentate dai Fori sinodali sono pubblicati sul sito internet del Cammino sinodale (www.synodalerweg.de).

Le proposte che non vengono presentate da un Foro sinodale possono essere pubblicate d'intesa con la Presidenza sinodale.

§ 15 Pubblicazioni

La proclamazione delle delibere dell'Assemblea sinodale e, se del caso, la pubblicazione di voti speciali sulle delibere dell'Assemblea sinodale sono di competenza esclusiva dei Presidenti del Cammino sinodale (cfr. art. 12, primo comma dello Statuto).

§ 16 Redazione del verbale

- (1) Di ogni seduta degli organi sinodali deve essere redatto un verbale. La redazione del verbale compete alla Segreteria.
- (2) I verbali devono essere firmati dai Presidenti ovvero dai rispettivi presidenti degli organi sinodali e dal/dalla verbalizzante.
- (3) I verbali dovranno essere inviati ai membri dei rispettivi organi sinodali e alla Segreteria del Cammino sinodale entro quattro settimane dalla seduta.

§ 17 Prevalenza dello Statuto del Cammino sinodale

Il Regolamento interno del Cammino sinodale disciplina i dettagli della procedura (cfr. art. 14 dello Statuto). Nell'eventualità di disposizioni contrastanti, lo Statuto del Cammino sinodale prevale sul presente Regolamento interno.